

def. della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell'obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999) ai sensi della decisione C(94) 1939/5 della Commissione, del 5 agosto 1994, e dichiarare nulla la decisione della Commissione C(2008) 1690 def., del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell'obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999);

2) condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012, Germania/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda della Repubblica federale di Germania diretta all'annullamento della decisione C(2008) 1690 def. della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) concesso per un programma operativo dell'obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia in Germania (1994-1999) ai sensi della decisione C(94) 1939/5 della Commissione del 5 agosto 1994.

La ricorrente deduce due motivi di impugnazione.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 <sup>(1)</sup> in combinato disposto con l'articolo 1 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 <sup>(2)</sup> e con il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5, paragrafo 2, TUE, articolo 7 TFUE; ex articolo 5 CE), in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che anche errori amministrativi di autorità nazionali possano rappresentare «irregolarità» che autorizzano la Commissione a rettifiche finanziarie (prima parte del primo motivo). Anche qualora una rettifica finanziaria per errori amministrativi potesse essere in linea di principio presa in considerazione, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che anche violazioni del diritto interno ed errori che non producono effetti sul bilancio dell'Unione possano rappresentare «irregolarità» che giustificano rettifiche finanziarie (seconda parte del primo motivo).

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe inoltre violato l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 in combinato disposto con il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5, paragrafo 2, TUE, articolo 7 TFUE), poiché avrebbe erroneamente attribuito alla Commissione la facoltà di apporre rettifiche finanziarie estrapolate (prima parte del secondo motivo). Tuttavia, anche qualora una tale facoltà sussistesse in linea di principio, il Tribunale nel presente caso avrebbe erroneamente approvato le modalità di applicazione della medesima. Da un lato, mancherebbe in ogni caso, con riferimento ad una parte dei progetti contestati, l'accertamento di un danno per

il bilancio dell'Unione. Dall'altro, la Commissione non avrebbe dovuto classificare come sistematici una parte degli errori contestati (seconda parte del secondo motivo).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 6 dicembre 2012 da El Corte Inglés, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 27 settembre 2012, causa T-39/10, El Corte Inglés, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-578/12 P)

(2013/C 46/30)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (rappresentanti: avv. ti E. Seijo Veiguela e J.L. Rivas Zurdo)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Emilio Pucci International BV

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, causa T-39/10;

— condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, SA;

— condannare la Emilio Pucci International BV alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, SA.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che esiste un rischio di confusione (articolo 8, paragrafo 1, lettera b) dell'RMC <sup>(1)</sup>) tra i marchi anteriori «EMIDIO TUCCI» e «E. TUCCI» e la contestata domanda di registrazione di marchio comunitario «PUCCI», per tutti i prodotti designati nelle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 28, avendo dimostrato

l'uso effettivo di tutti i suoi marchi spagnoli ed essendovi un marchio (domanda di marchio comunitario n. 3679528) non soggetto a questa obbligazione; inoltre sostiene che i segni di cui si discute sono talmente simili da creare confusione. In aggiunta, nel caso in esame, sono soddisfatti anche i requisiti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 dell'RMC 2009, dato che le registrazioni anteriori godono di notorietà in Spagna per gli articoli di moda e l'uso di un segno simile da parte di terzi potrebbe recare pregiudizio a tale notorietà e trarne indebito vantaggio.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Winsen (Luhe) (Germania) il 17 dicembre 2012 — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG**

**(Causa C-590/12)**

(2013/C 46/31)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### **Giudice del rinvio**

Amtsgericht Winsen (Luhe)

#### **Parti**

*Ricorrente:* Andrea Merten

*Resistente:* ERGO Lebensversicherung AG

#### **Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 15, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 90/619/CEE (<sup>1</sup>), alla luce dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE (<sup>2</sup>), nel testo di cui agli articoli 35 e 36 in combinato disposto con l'articolo 32 della direttiva 2002/83/CE (<sup>3</sup>) debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa — come quella di cui all'articolo 5 a, secondo paragrafo, quarto periodo, VVG, nel testo di cui alla terza legge 21 luglio 1994, di trasposizione delle direttive del Consiglio dell'Unione europea in materia di diritto assicurativo (terza legge di trasposizione/CEE del VAG) — ai sensi della quale il diritto di recesso ovvero di opposizione viene meno al più tardi decorso un anno dal pagamento del primo premio, anche qualora il contraente non sia stato sufficientemente informato in merito a detto diritto di recesso ovvero opposizione.

(<sup>1</sup>) Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (seconda direttiva assicurazione vita) (GU L 330, pag. 50).

(<sup>2</sup>) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1)

(<sup>3</sup>) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1).